

Segreto professionale e obbligo di discrezione

Basi giuridiche del segreto professionale e dell'obbligo di discrezione

La legge sulle professioni psicologiche (LPPsi) contempla i doveri professionali che gli psicoterapeuti devono osservare sotto la propria responsabilità professionale durante l'esercizio della professione. Tra questi vi è l'osservanza del segreto professionale "conformemente alle prescrizioni pertinenti" (art. 27 LPPsi). L'art. 30 LPPsi elenca le misure disciplinari che possono essere applicate dalle autorità di vigilanza in caso di violazione degli obblighi professionali. Queste autorità possono procedere con un avvertimento, un ammonimento, una multa fino a CHF 20'000 oppure un divieto di esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale di durata limitata o definitivo oltre a una multa in denaro.

I dettagli riguardanti la violazione del segreto professionale sono regolamentati dall'art. 321 del Codice penale (CP). Gli appartenenti a determinati gruppi professionali, tra cui gli psicologi come pure i loro ausiliari, "che rivelano segreti a loro confidati in virtù della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima", commettono il reato di violazione del segreto professionale (art. 321 CP), a meno che non sussista un motivo di giustificazione. Tali motivi possono essere in particolare l'autorizzazione degli aventi diritto (pazienti o clienti), l'esonero ordinato dall'autorità competente o nel caso di un obbligo legale di notifica. Il reato non viene perseguito d'ufficio, ma solo se la querela è stata sporta (reato a querela di parte) e può essere punito con una pena detentiva sino a tre anni o una multa in denaro.

A complemento del CP anche la legge sulla protezione dei dati (LPD) dichiara punibile la violazione dell'obbligo di discrezione. In base all'art. 35 LPD, viene punito chiunque "intenzionalmente rivela in modo illecito dati personali segreti e degni di particolare protezione o profili della personalità, dei quali è venuto a conoscenza nell'esercizio di una professione che richiede la conoscenza di tali dati." Il segreto professionale vige inoltre anche dopo la cessazione di un rapporto terapeutico.

Il Codice civile svizzero (CCS) regola il diritto della personalità, in particolare la protezione della personalità contro lesioni illecite (art. 28 CCS). Anche il codice delle obbligazioni svizzero (CO) protegge i pazienti e i clienti dalle lesioni alla personalità, affiancando alle prestazioni principali concordate delle prestazioni accessorie, in particolare un ampio obbligo di fedeltà e di diligenza (art. 398 cpv. 2 CO), vincolante anche per gli psicoterapeuti.

Codice deontologico dell'ASP

Il codice deontologico dell'ASP è orientato alla professione di psicoterapeuta ed è vincolante per i membri. Le violazioni possono essere sanzionate dalla commissione etica con un ammonimento, una multa, l'esclusione dall'associazione o il pagamento delle spese procedurali. Gli obblighi concernenti il segreto professionale e l'obbligo di discrezione sono descritti nei capitoli 4 e 5 del codice deontologico, che fondamentalmente si basano sulle leggi vigenti. All'interno dell'ASP viene attribuita una posizione particolare alla commissione etica indipendente, la quale può ad esempio essere consultata prima di un esonero dal segreto professionale. Ciò può verificarsi ad esempio quando un'autorità o un tribunale pretendono da un membro informazioni o una testimonianza in merito a una terapia, in assenza di un esonero dal segreto

professionale concesso dal paziente. Di fronte a motivi importanti, la commissione etica può decidere se dare seguito o meno a un invito di un'autorità

Esonero dal segreto professionale

Gli psicoterapeuti ASP fondamentalmente sottostanno al segreto professionale per tutto ciò che viene loro affidato nell'ambito dell'esercizio della professione o a proposito di fatti appresi riguardanti il paziente.

L'esonero dal segreto professionale è **regolamentato a livello cantonale** e può essere richiesto presso le autorità sanitarie cantonali. Se le informazioni sul paziente devono essere inoltrate, come prima cosa è sempre necessario richiedere il consenso del paziente. Se il consenso viene negato o non è ottenibile per motivi concreti, per es. decesso o incapacità di discernimento, è possibile inoltrare una domanda di esonero presso l'ufficio cantonale competente.

L'**autorizzazione all'esonero dal segreto professionale** deve avvenire per libera scelta dei pazienti e il contenuto da inoltrare relativo alle informazioni sul paziente deve essere trasparente e noto. Anche se la legge non prevede requisiti formali per l'autorizzazione, si raccomanda di richiedere un consenso scritto oppure di farlo confermare per iscritto. Il consenso può essere revocato in qualunque momento.

Nel caso di minorenni **capaci di discernimento** o di pazienti capaci di discernimento posti sotto curatela, l'autorizzazione può essere concessa unicamente dal paziente stesso. Si tratta in questo caso di un diritto strettamente personale del paziente. Se dunque la capacità di discernimento è data, l'adolescente o chi è posto sotto curatela decide egli stesso se e come desidera essere trattato, oltre a chi può essere informato in merito alla cartella clinica. Uno psicoterapeuta sottostà ad esempio all'obbligo di segreto professionale anche nei confronti dei genitori, anche se il paziente adolescente in questione non è ancora maggiorenne.

Per i pazienti **incapaci di discernimento** va osservato che non possono autorizzare legalmente la rivelazione di un segreto. Al loro posto i rappresentanti legali possono autorizzare l'esonero dal segreto professionale. In quest'ambito tuttavia la decisione presa deve essere volta a preservare il bene dell'incapace di discernimento.

In **caso di decesso** di un paziente non è possibile considerare una presunta autorizzazione del defunto sulla base di una dichiarazione di un parente. Un rapporto di parentela o un rapporto stretto non rappresenta quindi un interesse sufficiente alla rivelazione di segreti. Fondamentalmente il segreto non può dunque essere confidato ai genitori e questi non possono autorizzare l'inoltro del segreto a terzi. Le richieste di visionare le documentazioni dei pazienti defunti vengono approvate dalle autorità solo in numero limitato.

Obblighi di notifica

Gli obblighi di notifica degli psicoterapeuti, che sottostanno al segreto professionale medico secondo l'art. 321 CP, sono regolamentati a livello federale. Le possibilità di notifica variano però molto tra loro a livello cantonale. Per i singoli casi è necessario consultare la legge cantonale competente.